



CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

ORDINANZA n. 54

del 07.06.2022

OGGETTO: Corretta gestione dei sottoprodotti di origine agricola derivanti dalla estirpazione delle piante a fine ciclo colturale.

IL SINDACO

Premesso che:

1. il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, di attuazione della Direttiva n. 2018/851/UE e che modifica il Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) e introduce le definizioni di compost e di compostaggio che consentono la realizzazione di filiere di produzione e di impiego di altri materiali organici non qualificati come rifiuti e di sottoprodotti che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
2. l'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina la qualifica di sottoprodotto;
3. il DM. 264/2016 che fornisce indicazioni sui criteri per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti;
4. occorre individuare soluzioni concordate con le Amministrazioni locali, al fine di consentire alle imprese di avviare percorsi alternativi di sostenibilità ambientale, attraverso l'adesione al presente accordo di collaborazione da parte delle amministrazioni locali per favorire le attività di auto-compostaggio, semplificando gli adempimenti a carico dei produttori agricoli;
5. la previsione di regimi alternativi deve tener conto di tale peculiarità delle attività agricole, al fine di elaborare soluzioni che non comportino un aggravamento di costi e oneri a carico delle imprese agricole;
6. si ritiene opportuno la definizione, nel breve periodo, di un regime transitorio che tenga conto del carattere speciale dell'attività agricola, esercitata da realtà imprenditoriali frammentate e differenziate sul territorio, dislocate al di fuori del perimetro urbano, spesso in zone interne caratterizzate da notevoli difficoltà organizzative sul piano della logistica, risultandone difficile il raggiungimento.

Visti,

- A. La parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm., e, in particolare l'art. 183, co. 1, lett. b-sexies) che esclude dalla disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca;
- B. l'art. 183, co. 1, lett. e) che definisce l'«autocompostaggio» come il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- C. l'art. 183, lett. ee) che definisce il «compost» come il prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente

- normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- D. l'art. 183, lett. qq) che definisce «sottoprodotto» qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 2;
- E. l'art. 184-bis che considera sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivamente negativi sull'ambiente o la salute umana;
- F. l'art. 185, comma 1, lett. f) che esclude dall'ambito dei rifiuti, tra l'altro, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- G. gli allegati L-quater ed L-quinquies alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 che espressamente escludono dalla disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.;
- H. il D.M. 264/2016;

ORDINA

Nel territorio comunale:

- A. il divieto di combustione di sottoprodotti di origine agricola derivanti dalla estirpazione delle piante a fine ciclo colturale;
- B. la gestione dei sottoprodotti di origine agricola derivanti dalla estirpazione delle piante a fine ciclo colturale, nel rispetto dell'art. 8 del D.M. 264/2016, alle seguenti condizioni:
1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo, i sottoprodotti di origine agricola derivanti dalla estirpazione delle piante a fine ciclo colturale, sono depositati e movimentati nel rispetto delle specifiche norme tecniche e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
 2. Nelle fasi di deposito e trasporto dei sottoprodotti di origine agricola derivanti dalla estirpazione delle piante devono essere garantite:
 - la separazione a fine ciclo colturale da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
 - l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
 - l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
 - la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione;
 - il riutilizzo nello stesso sito di produzione mediante trattamento secondo la normale pratica industriale (essiccazione e triturazione) o da parte di terzi in impianti autorizzati.
 3. Il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti di origine agricola derivanti dalla estirpazione delle piante a fine ciclo colturale da rifiuti, proveniente dallo stesso sito di produzione, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo.

4. La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

DISPONE

- a) che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno sottoposti alla sanzione amministrativa di €. 1.000,00, all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per l'inottemperanza della stessa, al deferimento all'Autorità Giudiziaria, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- b) al Comando di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza;
- c) al Dirigente della Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- all'Ufficio Territoriale di Governo
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa
- al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
- all'ARPA Sicilia
- alle Associazioni Agricole
- al Segretario Generale
- al Comando di Polizia Municipale
- alla Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia

che copia del presente provvedimento venga pubblicato:

- nell'Albo Pretorio del Comune
- sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale

Le Direzioni interessate, indicate in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro la presente Ordinanza, quanti hanno interesse, potranno fare ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni, dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR di Catania entro 60 giorni, ai sensi della L. 1034/1971 o, in via alternativa ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Presidente della Regione Sicilia, termini tutti decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE *ad Interim*
f.to Dott. Giorgio La Malfa

IL SINDACO
f.to On.le Prof. Francesco Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 07.06.2022 al 22.06.2022 registrata al n..... del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO